



## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, ZEDDA, SIGISMONDI, RUSSO, PELLEGRINO, TERZI DI SANT'AGATA, RAPANI, SPINELLI, ROSA, MELCHIORRE, TUBETTI, BERRINO, LISEI e GUIDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2025**

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti degli ufficiali di gara in occasione di manifestazioni sportive

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha l’obiettivo di contenere e reprimere il fenomeno, in costante crescita, della violenza ai danni degli ufficiali di gara chiamati a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Episodi di violenza come la recente grave aggressione a un arbitro di calcio di appena diciannove anni avvenuta domenica 6 aprile 2025 a Riposto (Catania), in occasione di una partita valida per il campionato *under 17* provinciale siciliano, ultimo di una lunga serie di violenze in danno di arbitri di calcio in diverse altre regioni, non sono accettabili e rendono quanto mai necessaria una risposta forte da parte dello Stato, atteso che la semplice attività di sensibilizzazione da parte degli organismi sportivi non ha portato a un contenimento del fenomeno.

Riprendendo le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Associazione italiana arbitri (AIA) Antonio Zappi, le incresciose aggressioni nei confronti degli arbitri, spesso giovanissimi, da parte di persone che per età potrebbero esserne i genitori, devono essere oggetto di una profonda analisi, anche a livello istituzionale e politico, perché hanno assunto un significato non solo sportivo ma anche sociale, che deve essere combattuto con fermezza da tutta la società civile.

In tal senso si propone l’introduzione di misure e sanzioni più severe, mediante la modifica di alcune specifiche disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale che possano fungere da deterrente e, al contempo, favorire l’accertamento della responsabilità penale dei soggetti che, in occasione di manifestazioni sportive, provocano lesioni personali agli ufficiali di gara.

Nello specifico, il disegno di legge è composto da 5 articoli.

L’articolo 1 modifica il primo comma dell’articolo 583-*quater* del codice penale, estendendone l’ambito di applicazione alle lesioni personali cagionate a un ufficiale di gara in occasione di manifestazioni sportive. Per tali condotte si prevedono le medesime pene stabilite per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni sportive equiparando, altresì, la pena per le lesioni non gravi e non gravissime a quella prevista al secondo comma del medesimo articolo per le lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio.

L’articolo 2 introduce la procedibilità d’ufficio anche per le lesioni personali di cui all’articolo 583-*quater*, primo comma, primo periodo, del codice penale; tale disposizione pertanto consente di procedere d’ufficio nel caso in cui, in occasione di eventi sportivi, vengano cagionate lesioni personali nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio d’ordine pubblico o nei confronti di un ufficiale di gara.

L’articolo 3 sostituisce la lettera *a-ter*) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, e dispone l’arresto in flagranza obbligatorio per l’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale di gara in occasione di manifestazioni sportive, nonché per l’ipotesi di lesioni personali cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico nel corso di una manifestazione sportiva previsti all’articolo 583-*quater*, primo comma, del codice penale.

## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Diversamente, l'articolo 4 estende l'arresto in flagranza differita anche per i delitti previsti all'articolo 583-*quater*, primo comma, del codice penale, modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale. La disposizione dà la possibilità di avvalersi di documentazione video e fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da di-

spositivi di comunicazione informatica per individuare inequivocabilmente il fatto co-  
stituente reato e il relativo autore; in tal  
caso l'arresto dovrà essere eseguito entro  
quarantotto ore dal fatto.

L'articolo 5, infine, contiene le disposi-  
zioni relative all'entrata in vigore della  
legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla rubrica, dopo le parole: « di pubblica sicurezza » sono inserite le seguenti: « o a un ufficiale di gara »;

*b)* il primo comma è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate in occasione di manifestazioni sportive a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico o a un ufficiale di gara si applica la reclusione da due a cinque anni. Le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni ».

### Art. 2.

1. All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, dopo le parole: « 583-*quater* » sono inserite le seguenti: « primo comma, primo periodo, e »;

### Art. 3.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, comma 2, la lettera *a-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *a-ter*) delitto di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico o a un ufficiale di gara in occasione di manifestazioni sportive e a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali previsti dall'articolo 583-*quater*, primo e secondo comma, del codice penale »;

Art. 4.

1. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, dopo le parole: « di cui al comma 1 si applicano » sono inserite le seguenti: « nei casi di cui all'articolo 583-quater, primo comma, del codice penale, ed »;

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00